



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA SINDACALE

N. 378 del 04/08/2014

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 06 -

OGGETTO:NOTTE DEI DESIDERI 2014 - DETERMINAZIONI

IL SINDACO

PREMESSO che nel centro storico del Comune di Ascoli Piceno si svolgerà, il 10 agosto 2014, la manifestazione denominata "NOTTE DEI DESIDERI 2014" che prevede iniziative, concerti, spettacoli, animazione e mercatini che avranno luogo durante la notte tra domenica 10 e lunedì 11 agosto 2014, come da delibera di Giunta Comunale n. 147 del 08/07/2014 e successiva Determinazione Dirigenziale n.1517 del 25/07/2014;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti di competenza atti a consentire a tutte le attività commerciali, pubblici esercizi, compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista, e a tutte le tipologie di attività site nel centro storico il cui orario massimo di apertura è stabilito dalla legge o da regolamenti, di rimanere aperti nella giornata di domenica 10 agosto, anche oltre l'orario massimo consentito, analogamente a quanto disposto, in occasione delle precedenti edizioni della manifestazione;

RITENUTO, altresì, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, di procedere all'adozione di un provvedimento in materia di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in lattina o in bottiglia di vetro in tutti i pubblici esercizi e nei negozi ubicati nell'area interessata dalla manifestazione, ivi comprese le attività autorizzate su aree pubbliche, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse ed ordine pubblico che si riscontrano nella fattispecie, dovute al potenziale notevole afflusso di persone previsto in città durante la notte in questione;

RITENUTO necessario regolamentare altresì, in occasione della predetta notte, anche la vendita per asporto ed il consumo di alcolici nel centro storico per prevenire il rischio dell'eccessivo consumo

di bevande alcoliche che può dar luogo a condotte e comportamenti potenzialmente pericolosi tali da compromettere la sicurezza e l'incolumità delle persone in occasione dell'evento di cui sopra;

VALUTATO che il fenomeno sopra descritto è collegato alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, anche con distributori automatici, praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari presenti nelle aree suddette, aperti nelle ore serali e notturne;

RITENUTO conseguentemente necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e conflitti con le forze dell'ordine, adottando azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico dei pubblici esercizi che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 125/08 del 25 luglio 2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23 maggio 2008 “ *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*” che ha attribuito la facoltà alla Giunta comunale di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del d.lgs 267/00, un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla citata legge;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto la determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè alla “*zona I – Centro Storico*”, così come individuata nella zonizzazione del territorio comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 30 novembre 2001;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio*;

VISTI gli articoli 13 e 20 della Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO l'art. 54 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n.92, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*” convertito, con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 “*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*”;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.

VISTO, a tal fine, il comma 4 dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e ravvisata la specifica competenza all'adozione di un provvedimento, contingibile ed urgente, finalizzato a prevenire ed eliminare i significativi pericoli che minacciano l'incolunità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- 1) di consentire agli esercizi di acconciatore, di estetista, nonché ai titolari di tutte le ulteriori tipologie di attività esistenti nel centro storico il cui orario massimo di apertura è tuttora stabilito dalla legge o da regolamenti, di rimanere aperti nella giornata di domenica 10 agosto, dalle ore 15:00 fino alle ore 06:00 di lunedì 11 agosto 2014, in occasione della manifestazione denominata “NOTTE DEI DESIDERI 2014”, in deroga al limite orario di apertura giornaliera ed all'orario massimo di chiusura serale previsto dalle leggi e dai regolamenti di settore;
- 2) durante la predetta “NOTTE DEI DESIDERI 2014” del giorno 10 agosto 2014, a decorrere dalle ore 19.00 fino alle ore 6.00 del giorno successivo 11 agosto 2014, è fatto divieto assoluto:
 - a) ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine e contenitori in metallo;
 - b) di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di bevande;
- 3) Nell'ambito territoriale di cui al precedente punto 1 e nella medesima fascia oraria di cui al precedente punto 2 è, altresì, fatto obbligo nel caso di vendita o somministrazione di bevande in contenitori di plastica che la stessa sia effettuata previa asportazione dei tappi di chiusura;
- 4) Nella predetta fascia oraria, dalle ore 19.00 del 10 agosto alle ore 6.00 del giorno successivo, è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, piazze, strade, giardini, parchi, ad eccezione delle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione, di cui al precedente punto 2 lettera a), la cui occupazione di suolo sia stata regolarmente autorizzata, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori;
- 5) Il divieto di cui al precedente punto 2 lettera a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

- 6) Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto *“Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”*;
- 7) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità fino alla conclusione dell'evento.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa ed al Servizio Attività Produttive – SUAP per le attività di informazione a mezzo della stampa locale, mediante avviso sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla sede municipale, 4 agosto 2014

IL SINDACO
Avv. Guido Castelli